

# Il Fondo strutture.

Per danni da uragani trombe d'aria agli impianti arborei e protezioni connesse (Reti anti grandine, anti insetto, anti brina)



# 2022

## > Che cosa copre?

Il Fondo copre i **danni diretti** a impianti arborei e strutture di sostegno di vigneti e frutteti, reti antigrandine, impianti di irrigazione e antibrina che si verificano in seguito a uragani, bufere, trombe d'aria, vento (superiore a 63 km/h) e cose da essi trascinate.

Il superamento del vento verrà verificato dal Consorzio di Difesa attraverso la lettura dei parametri pubblicati da Enti Ufficiali istituzionalmente riconosciuti.

La determinazione del danno consiste nel rilevare la superficie interessata in cui le strutture di sostegno e gli impianti ad esso collegati risultano essere compromessi in modo tale da richiedere la loro sostituzione e/o ripristino.

## > Modalità di denuncia del danno:

La denuncia di danno dovrà essere sempre **corredata** da idonea e probante **documentazione fotografica** attestante: la causa, l'effetto del danno segnalato, la sua ubicazione (posizione georeferenziata) e la data dell'effettuazione delle foto.

L'apertura del sinistro può avvenire sia attraverso la **comunicazione diretta con il Consorzio di Difesa** oppure attraverso l'agenzia assicurativa con cui l'azienda si appoggia.

## > Cosa e quando risarcisce?

Per **danni alle strutture**, in relazione alla superficie dell'appezzamento o porzione di esso, il Fondo interviene come segue:

- importo forfettario **fino a € 2.000,00/ha** di superficie danneggiata;

Nel caso in cui, nella parte degli impianti danneggiati, risultino **perse** per rotture del caule almeno il **30% delle piante presenti**, l'importo forfettario sotto indicato viene maggiorato di € 500 all'ettaro.

- importo forfettario **fino a € 2.500,00/ha** di superficie danneggiata;

Qualora l'evento in copertura, invece, colpisca **esclusivamente le Reti di protezione**, le compensazioni sono riconosciute come segue:

- importo forfettario **fino a € 1000,00/ha** di superficie danneggiata (*vedi tabella del Regolamento*);

## > Limite

Il fondo compensa i danni subiti con limite massimo di 10.000 € per azienda.

Il fondo non compensa i danni inferiori a 200 €.

Sono escluse le situazioni in cui l'azienda non abbia rispettato le Buone Pratiche agricole.

La copertura vale dall'entrata in copertura e decorre entro e non oltre il 30 di Novembre dello stesso anno.

